

Codice A1814A

D.D. 7 marzo 2017, n. 633

Autorizzazione idraulica n. 1549 per lavori di manutenzione idraulica necessari al ripristino dell'ufficiosa' idraulica del torrente Grana in corrispondenza del ponte di accesso alla Tenuta Montemagno in localita' Valfossato in Comune di Montemagno (AT). Richiedente: Tenuta Montemagno Soc. Agricola S.p.A. in Comune di Montemagno (AT).

Con nota ns. prot. n. 2994 del 23/01/2017 e successiva nota ns. prot. n. 5232 del 01/02/2017 il Legale Rappresentante sig. Barea Tiziano della "Tenuta Montemagno" Società Agricola S.p.A. Via Cascina Valfossato, 9 14030 Montemagno (AT) Partita IVA 05089970965, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per eseguire interventi di manutenzione idraulica del torrente Grana nel tratto in corrispondenza del ponte di accesso alla "Tenuta Montemagno" al fine di ripristinare le sezioni di deflusso del corso d'acqua, per il miglioramento dell'ufficiosa' idraulica.

L'intervento viene inquadrato come attività di manutenzione idraulica (al fine di liberare dal materiale terroso l'arcata laterale del manufatto) e nella sistemazione delle sponde in prossimità dello stesso.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Martinotti Maria Cristina con studio in via Vigliani n. 25 – Casale Monferrato (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Grana, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 104, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 06/02/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si ritiene ammissibile l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;

- essendo un intervento inquadrato come attività di manutenzione idraulica, non dovrà pertanto essere asportato materiale dall'alveo, ed i lavori dovranno consistere nella movimentazione dei depositi terrosi che ostruiscono le arcate laterali del manufatto (poi da sistemare in prossimità delle aree di intervento).

-I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici" di cui all'art.12 della L.R. n. 37/2006, approvato con la D.G.R. n. 72-13275 del 29/03/2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, per i quali la provincia di Asti ha rilasciato comunicazione con nota n. 4546 del 22/02/2017 (ns. prot. n. 9014 del 22/02/2017).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- vista la L.R. n. 4/2009 e relativo regolamento regionale n. 2/R/2013 di modifica del regolamento regionale n. 8/R /2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Legale Rappresentante, sig. Barea Tiziano della “Tenuta Montemagno” Società Agricola S.p.A. Via Cascina Valfossato, 9 - 14030 Montemagno (AT), ad eseguire l’intervento di manutenzione idraulica per il ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Grana nel tratto in corrispondenza del ponte di accesso alla “Tenuta Montemagno” evidenziato sulla cartografia allegata all’istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo ed **il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi;**
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia e all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l’obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua e nella realizzazione degli interventi, sarà necessario attenersi al contenuto dell’Allegato A “Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici”, approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011, **in particolare i lavori dovranno essere effettuati nei periodi che non coincidono con l’attività riproduttiva delle specie rappresentative (ciprinidi) e nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino (da aprile a giugno);** inoltre dovranno essere osservate e rispettate tutte le prescrizioni riportate nella nota della Provincia di Asti – Area Pianificazione, edilizia e patrimonio, trasporti e ambiente, Servizio Caccia, Pesca Antisofisticazioni Vitivinicole, n. 4546 del 22/02/2017 (ns. prot. n. 9014 del 22/02/2017) che si trasmette in allegato alla presente D.D.;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse

derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;

- la presente autorizzazione ha **validità di mesi 12 (dodici)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori e ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Mauro FORNO